

## SCHEMA

### **Contratto di concessione per la gestione della caffetteria del MART**

Fra i sottoscritti signori:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del MART (Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) con sede in Rovereto, corso Bettini n. 43, C.Fiscale 96016110221 e P. Iva 01262530221,

- \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente contratto a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con C.F. \_\_\_\_\_ al presente atto autorizzato giusta delibera del \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_;

premesse:

- che oggetto del presente atto è l'affidamento del servizio di gestione della caffetteria del MART, corrente in Rovereto, Corso Bettini n. 43, nei locali evidenziati nelle planimetrie allegate al presente atto;
- che la società \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria della concessione del servizio in oggetto, indetto con determinazione del Direttore del Museo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, come risulta dal verbale di aggiudicazione di data \_\_\_\_\_;

- accertato che il concessionario ha presentato la documentazione indicata dal bando di gara comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella fase d'offerta e che la stessa è risultata regolare;
- viste le "informazioni" antimafia ...

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Il MART (d'ora in avanti denominato Museo) come sopra rappresentato, concede alla Ditta \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti denominato concessionario) che, allo stesso titolo accetta, la gestione della caffetteria del MART (corrente in Rovereto, Corso Bettini n. 43), alle condizioni di cui al capitolato speciale di concessione approvato con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, nonché alle condizioni di cui all'offerta presentata in sede di gara, nelle sue componenti tecnica ed economica, elaborati che pur non materialmente allegati, sono conosciuti ed accettati integralmente dalle parti.
- 2) L'attività deve essere svolta nei locali messi a disposizione dal Museo, con le modalità e secondo quanto previsto, in particolare, dal capitolato speciale di concessione. Delle attrezzature messe a disposizione dal Museo sarà redatto un inventario che verrà sottoscritto da entrambe le parti.
- 3) La gestione ha inizio in data odierna ed avrà la durata di 6 (sei) anni.  
Il Museo può procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato nei casi previsti dal capitolato speciale di concessione.

Il concessionario è comunque tenuto a proseguire l'esecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo concessionario.

Come dettagliatamente specificato nel capitolato speciale di concessione, la caffetteria deve essere aperta al pubblico con gli orari previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dal concessionario.

Gli orari di apertura potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto sulla base di insindacabili scelte da parte del Museo.

- 4) Il canone, derivante dall'offerta economica risultata aggiudicataria, viene concordemente riconosciuto dalle parti come segue:
  - a) \_\_\_\_\_ degli incassi lordi (oltre Iva) della caffetteria che l'appaltatore verserà trimestralmente al Museo;
  - b) Il canone fisso determinato in € 10.000,00 (oltre Iva) per il primo anno ed in € 20.000,00 (oltre Iva) per le successive annualità del contratto di concessione, che il concessionario verserà trimestralmente al Museo.

Il concessionario dovrà inoltre rimborsare al Museo gli oneri previsti dal capitolato speciale di concessione secondo le relative modalità.

- 5) Il concessionario si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 9/4/2008 n° 81, e s.m.). In ogni sede di servizio il concessionario dovrà nominare un referente responsabile per le predette prescrizioni in materia di sicurezza. Il concessionario si obbliga ad attuare a favore del proprio

personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si dà atto che il DUVRI è allegato al presente contratto in quanto contenuto nel capitolato speciale di concessione.

- 6) Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza del servizio contemplato dal presente contratto, deve intendersi senza riserve o eccezioni, interamente a carico della società assuntrice, come previsto dal capitolato speciale di concessione. Per la copertura di tali evenienze, dovrà essere stipulata dalla società assuntrice, una polizza assicurativa RCT-RCO, con un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00, con una validità non inferiore alla durata del servizio. A tal fine il concessionario ha depositato copia della polizza assicurativa ..... rilasciata dalla ....., autocertificata conforme all'originale. Dalla polizza presentata risulta che il Museo, i suoi beni e le sedi museali interessate con il relativo personale, sono considerati terzi.

- 7) Nel caso in cui il servizio non sia reso secondo quanto pattuito, il Museo provvederà a contestare all'aggiudicataria, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di concessione, con contestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite.

Qualora l'aggiudicataria non provveda, nei termini previsti, a sanare le inadempienze contestate, è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 C.C., di procedere alla

Marca da bollo da € 16,00
---------------------------------

risoluzione del contratto.

Inoltre, nei casi previsti dal capitolato speciale di concessione, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti. Qualora si verificano cause di forza maggiore atte ad impedire il normale svolgimento del servizio di caffetteria, dovrà esserne data tempestiva informazione al Museo.

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura (anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata del contratto), il Museo potrà rivalersi mediante trattenute sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

- 8) Nei casi previsti dal precedente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla società collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 50/2016.
- 9) Il concessionario si impegna ad usare gli spazi ove si svolge l'attività di caffetteria con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna inoltre a restituirli alla scadenza del contratto nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti dal Museo, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.
- 10) E' fatto espresso divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie degli spazi, arredi, mobili e impianti oggetto del contratto senza il preventivo consenso scritto del Museo. E' vietata la cessione totale e parziale del contratto, come

la sublocazione parziale.

- 11) Allo scopo di accertarsi della diligente conduzione della gestione, il Museo potrà effettuare sopralluoghi anche a mezzo di suoi rappresentanti o di tecnici incaricati.
- 12) Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Museo ed il concessionario è il Tribunale di Rovereto.
- 13) Eventuali modifiche od integrazioni del presente contratto dovranno essere in forma scritta.
- 14) A garanzia dell'osservanza delle clausole contrattuali, il conduttore costituisce fidejussione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per un importo di \_\_\_\_\_, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di concessione. Il Museo svincolerà la cauzione al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito oltre che di eventuali altre pendenze.
- 15) Per quanto non previsto nella presente scrittura le parti fanno rinvio a quanto previsto nel bando di gara e nel capitolato speciale relativo alla concessione dei servizi in oggetto, approvati con determinazione del Direttore del Museo n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, nonché all'offerta tecnica ed economica presentata dalla società aggiudicataria in sede di gara e alle disposizioni di legge in materia.
- 16) Tutte le spese relative al presente contratto e dipendenti, eventuale registrazione e successive proroghe, sono a carico del concessionario. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso in quanto avente ad

oggetto prestazioni soggette ad Iva ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.

- 17) Con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni, si impegna ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella L. 136 del 13.8.2010 e s.m., ed accetta le clausole indicate all'articolo 27 del capitolato speciale di concessione.

Letto, firmato e sottoscritto con accettazione di ogni patto sopra enumerato.

Mart

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile ed ad ogni altro effetto di legge, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sopra scritte relative ai seguenti articoli del contratto: articolo 3, articolo 5, articolo 6, articolo 7, articolo 12.

Mart

Il Concessionario